

# Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 20 marzo 2015 Numero 10/2015

## ELENCALE LE P.A. OBBLIGATE ALLA FATTURA ELETTRONICA

La circolare del Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del 9.3.2015 indica le classi di pubbliche amministrazioni interessate dall'obbligo di fatturazione elettronica e le relative date di decorrenza; per le ultime, il termine scadrà il 31.3.2015 (per saperne di più, EUROCONFERENZE News del 10.3.2015).

## DEDUCIBILITA' COSTI DALLA <CASA MADRE>

Importante sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (n. 123/36 del 20.1.2015), che chiarisce quando siano soddisfatte le condizioni per dedurre fiscalmente i costi sostenuti da una controllata residente, addebitate dalla controllante non residente. Nel caso di specie, sono stati ammessi i costi di servizi infragruppo, per i quali la controllata non disponeva di personale idoneo; si è trattato di attività pubblicitaria, consulenza, gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e funzioni strategiche. In pratica la ricorrente ha sostenuto che, qualora i suddetti servizi non fossero stati prestati dalla controllante, li avrebbe dovuti acquisire da soggetti terzi. Per supportare l'inerenza dei servizi relativi alle funzioni strategiche, veniva dimostrata la costante partecipazione di rappresentanti della capogruppo estera alle riunioni di un comitato consultivo, che operava all'interno della società. Sotto l'aspetto documentale, i servizi erano supportati da un contratto e da varia documentazione contabile ed extra contabile. L'esistenza e congruità dei costi erano confermati dall'attestazione di un revisore indipendente. Le spese, così documentate, hanno soddisfatto tanto i requisiti previsti dalla disciplina OCSE in materia di <transfer pricing>, quanto i requisiti di certezza, inerenza e congruità richiesti dall'art. 109 del TUIR. La sentenza conferma la linea giurisprudenziale, orientata a riconoscere la deducibilità dei costi infragruppo, non tanto sulla base della documentazione cartacea, quanto all'esito di un'analisi funzionale idonea a dimostrare l'interesse dell'impresa residente a ricevere le prestazioni (per tutte, Cassazione, sentenza n. 4510/2013).

## BILANCIO: CAMBIAMENTO DI STIME CONTABILI

Il rinnovato principio contabile OIC 29 analizza, tra gli altri aspetti, il trattamento delle modifiche di stime contabili dei valori dell'attivo (tra cui le scorte di magazzino). Il principio chiarisce preliminarmente che la variazione deve essere adeguatamente motivata e che a fondamento del cambiamento deve esserci la volontà di meglio rappresentare in bilancio <i fatti e le operazioni della società>. Gli effetti reddituali del nuovo criterio di valutazione sono rilevati a conto economico, tra i proventi ed oneri straordinari; in Nota integrativa ne è quantificato l'impatto sul reddito d'esercizio. Nel caso (classico) del passaggio della valutazione di magazzino da LIFO a FIFO, si interverrà sulle rimanenze iniziali dell'esercizio in cui avviene il cambiamento, con la scrittura <rimanenze iniziali a proventi straordinari> (sempreché il criterio FIFO comporti un maggior valore, rispetto al criterio precedentemente adottato).

## ERRORI NEL <REVERSE CHARGE>: VIOLAZIONI FORMALI

Buone notizie dalla Cassazione (sentenza n. 5072 del 13.3.2015): in assenza di contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria sulla detraibilità dell'imposta, le violazioni commesse nell'applicazione del <reverse charge> hanno natura formale, poiché non comportano alcun danno erariale. Dal che discende che (le stesse violazioni) non possano essere sanzionate con l'indetraibilità dell'imposta. Il caso di specie ha riguardato la non corretta registrazione di fatture intracomunitarie. La presente pronuncia ribadisce i principi sanciti, sulla stessa materia, dalla Corte di giustizia, con la sentenza n. C-590/13 dell'11.12.2014. Speriamo ora che, quanto prima, anche l'Amministrazione finanziaria adotti tale linea interpretativa, in tutti i casi di applicazione del <reverse charge>.

## CIRCOLARE SULLA <VOLUNTARY>

E' stata pubblicata il 13.3.2015 la circolare n. 10 dell'Agenzia, che fornisce i primi chiarimenti sulla procedura della <voluntary disclosure>. Come noto, tramite la presentazione di un'istanza entro il 30.9.

2015, i contribuenti possono sanare eventuali violazioni, commesse entro il 30.9.2014, in materia di imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP, IVA, ritenute fiscali ed obblighi di monitoraggio fiscale. Tale sanatoria consente di fruire della riduzione delle sanzioni e della non punibilità per alcuni reati tributari, previsti dal D. Lgs. n. 74/2000. A titolo esemplificativo, le sanzioni per dichiarazione infedele, in ipotesi di adesione all'invito, sono ridotte ad 1/24, o, in caso di accertamento con adesione, ad 1/12. Per quanto riguarda il modello RW, le sanzioni sono diminuite fino all'1,5%. Tra i soggetti interessati al provvedimento la circolare cita anche coloro: - che sono residenti fittizi all'estero; - che sono stati fiscalmente residenti in Italia, ma non lo sono al momento di presentazione della domanda; - che risultano essere i titolari effettivi di attività detenute all'estero, ma anche coloro che hanno fatto ricorso ad un soggetto interposto o ad una fiduciaria estera.

## <BONUS> RECUPERO EDILIZIO SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI

Come noto, l'art. 16-bis del TUIR prevede la detrazione IRPEF 50%, su di un importo massimo di spesa di 96.000 euro, anche per gli interventi sostenuti su parti comuni di edifici residenziali (anche se considerati di manutenzione ordinaria). La circolare ministeriale n. 121 dell'11.5.1998 ha chiarito che la locuzione <parti comuni> va riferita a più unità immobiliari, non necessariamente a più proprietari. Non è quindi richiesta la presenza di un condominio. Non si può parlare di <parti comuni> qualora vi sia, invece, un'unica unità immobiliare (es. villa o villino), anche se dotata di pertinenze. Nell'ipotesi di interventi realizzati sia sulla singola unità abitativa, sia sulle parti comuni, il limite massimo di spesa deve essere riferito distintamente alle due tipologie di interventi. Nel caso poi di titolarità di più appartamenti, il limite di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni dell'edificio va considerato per ciascuna abitazione (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 19 del 25.1.2008). Riguardo alla singola unità abitativa, le eventuali pertinenze non <moltiplicano> il limite di spesa.

### RICICLAGGIO ANCHE SENZA FINE DI LUCRO

Integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte, non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile, attraverso espedienti, l'accertamento della provenienza di denaro, dei beni e delle altre utilità, di provenienza delittuosa. Integra tale fattispecie, ad esempio, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi, successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito; in tale fattispecie delittuosa non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso del denaro (beni), essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata. La Cassazione (sentenza n. 10746 del 13.3.2015) aggiunge che non può attribuirsi rilievo alla mancata individuazione di un compenso per la condotta di riciclaggio, in quanto sia l'elemento materiale del profitto, sia lo scopo di lucro non costituiscono elementi essenziali del reato.

### PRECISAZIONI SUL <REVERSE CHARGE>

Per effetto della legge di <stabilità> (art. 1, comma 629, legge n. 190/2014), il nuovo comma 6 dell'art. 17 della legge IVA prevede dall'1.1.2015 nuove fattispecie di prestazioni di servizio, che riguardano edifici, soggette a <reverse charge>, indipendentemente che siano rese da soggetti subappaltatori. Tra esse, i servizi di pulizia (di edifici), che, stando alle interpretazioni più qualificate, porta ad escludere dalla citata modalità di assolvimento dell'imposta, la pulizia: - di immobili che non hanno la natura di <edificio> (strade, piazzali, terreni, imbarcazioni); - di impianti industriali. Rientrano invece nell'obbligo le prestazioni di pulizia di un edificio, al cui interno si trovino dei mobili. Riguardo alla demolizione, quando chi le esegue si occupa anche della ricostruzione di un fabbricato, la prima prestazione è da considerare accessoria alla seconda e ne segue il trattamento contabile. E' soggetta a <reverse charge> anche l'installazione di impianti, ma non le prestazioni di manutenzione e riparazione compiute su di essi. Infine,

per <completamento di edifici> si intendono: intonacatura, posa in opera di infissi, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, se prestati autonomamente e non nell'ambito della realizzazione complessiva di una costruzione o di una ristrutturazione (che rientrano nel <reverse charge> solo per le prestazioni svolte dai subappaltatori).

### ATTENZIONE AI VERBALI ASSEMBLEA


Assolutamente da ricordare, nei mesi di marzo/aprile, la convocazione delle assemblee per l'approvazione dei bilanci. Essendo arcinoti i termini (ordinariamente, 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), è utile menzionare le sanzioni in caso di omissione. Amministratori e sindaci che non convocano l'assemblea dei soci (in generale), nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti (ciascuno) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Il mancato deposito di documenti, denunce, comunicazioni (tra cui il bilancio d'esercizio approvato), presso il Registro delle imprese, è punito con una sanzione da 103 a 1.032 euro. Qualora l'adempimento sia eseguito nei 30 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione è ridotta ad un terzo. Se l'omissione riguarda il mancato deposito del bilancio, la sanzione è aumentata di un terzo. Il potere di irrogare sanzioni è affidato alle Camere di Commercio. In assenza della possibilità di documentare la convocazione delle relative riunioni, secondo le modalità normative o statutarie, è opportuno non redigere verbali di assemblea <deserta>. La formazione di un documento non corrispondente al vero integra il reato di falso materiale (<falsità materiale in scrittura privata>, art. 485 del Codice penale: reclusione da 6 mesi a 3 anni).

### <DURC> PER L'AUTOTRASPORTO

Nella <finanziaria> 2015 (Legge n. 190/2014, art. 1, commi 247/251) sono state introdotte novità in materia di autotrasporto di cose in conto terzi. La principale, riguarda la responsabilità solidale del committente con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub vettori, fino ad un anno dalla cessazione del contrat-

to di trasporto, per il pagamento di retribuzioni e contributi, limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso del contratto (di trasporto). Le sanzioni sono invece a carico esclusivo del vettore. Per ovviare tale responsabilità, il committente dovrà acquisire il DURC del vettore, o accertare via INTERNET la regolarità degli adempimenti di quest'ultimo, tramite la modalità resa disponibile dall'Albo degli autotrasportatori. Inoltre, in caso di mancato rispetto del termine massimo di pagamento del corrispettivo (60 giorni data fattura), è prevista una sanzione pari al 10% dell'importo addebitato (minimo 1.000 euro).

MERCATO FINANZIARIO		
	10/03/15	17/03/15
<b>EURIBOR</b>		
3 mesi	0,032	0,025
6 mesi	0,103	0,096
1 anno	0,222	0,212
<b>CAMBI</b>	<b>10/03/15</b>	<b>17/03/15</b>
Euro - USD	1,074	1,064
Euro - yen	130,29	128,90
<b>SPREAD</b>	<b>10/03/15</b>	<b>17/03/15</b>
(> Germania)	98	99



### Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

### Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO